

Relazione illustrativa dello schema di decreto ministeriale recante

"Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)"

L'emanazione del decreto ministeriale recante le Linee Guida è finalizzato a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di VIA (direttiva 2011/92/UE) ed oggetto, da ultimo, di parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE notificato in data 28.3.2014, nonché per il superamento delle censure formulate nella procedura di infrazione 2013/2170, aperta anch'essa per non conformità delle disposizioni nazionali alla direttiva VIA.

Lo schema di decreto ministeriale consta di 4 articoli e di un allegato tecnico recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.)*" che costituisce parte integrante del decreto.

L'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale prevede l'approvazione delle citate Linee Guida.

L'articolo 2 prevede le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle Linee Guida, da parte delle Regioni e delle Province autonome e le condizioni in base alle quali il Ministero dell'Ambiente con proprio decreto, su richiesta delle Regioni e Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, stabilisce specifiche deroghe ai contenuti delle Linee Guida, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA.

All'articolo 3 è previsto il sistema di monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle Linee Guida, anche al fine di eventuali revisioni e aggiornamenti.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore delle Linee Guida (entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed il regime di applicabilità delle medesime ai procedimenti in corso.

Le Linee Guida sono state predisposte attraverso un processo finalizzato alla condivisione dei contenuti generali e specifici con le Regioni e le Province Autonome cui compete l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. . Al fine di assicurare la necessaria condivisione, la competente Direzione per le Valutazioni Ambientali del MATTM ha promosso un complesso ed articolato confronto tecnico con le Regioni e le Province autonome per contemperare l'obbligo del rispetto

delle disposizioni comunitarie con la limitazione dell'impatto delle nuove disposizioni in termini di oneri amministrativi e tecnici per tutti i soggetti coinvolti.

I contenuti delle Linee Guida e del decreto ministeriale sono stati da ultimo modificati sulla base delle indicazioni contenute nel "Documento tecnico preliminare finalizzato al rilascio dell'intesa ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014" trasmesso dalla Commissione Ambiente e Energia della Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 19.11.2014, a seguito degli esiti della riunione tenutasi il 20 novembre 2014 con il Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, propedeutica al rilascio dell'intesa prevista dal citato art. 15 del D.L. 91/2014, nonché delle posizioni concordate con l'Ufficio Legislativo del MATTM nel corso della riunione del 25.11.2014.

Nel merito dei contenuti tecnici, le Linee Guida si articolano in sei paragrafi, di cui si fornisce nel seguito una sintesi:

Al Paragrafo 1, "Finalità e ambito di applicazione", sono indicate:

- le finalità generali delle Linee Guida, già indicate nelle premesse della presente relazione;
- le finalità specifiche (applicazione di ulteriori criteri dell'Allegato V al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) ed i relativi "effetti" sulle vigenti disposizioni (riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nell' Allegato IV al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), più dettagliatamente descritti nel Paragrafo 6;
- l'ambito di applicazione (progetti dell'Allegato IV ss.mm.ii.);
- le autorità competenti (Regioni e Province autonome, ovvero Enti Locali delegati) e gli altri soggetti (proponenti) coinvolti.

Al Paragrafo 2, "Riferimenti normativi", si richiamano i contenuti delle disposizioni comunitarie (direttiva 2011/92/UE) e nazionali (Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., artt. 5, 6, 19 e 20 in combinato disposto agli Allegati IV e IV) vigenti in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening).

Al Paragrafo 3, "Indirizzi metodologici generali", si esplicita il meccanismo utilizzato per la fissazione delle soglie dei progetti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. nell'attuale quadro di riferimento normativo nazionale (sulla base di alcuni dei criteri dell'Allegato III della direttiva VIA, ritenuti rilevanti ed altresì pertinenti in relazione alla specifica tipologia progettuale) e si introduce il "nuovo" meccanismo che prevede ulteriori criteri, contenuti nell'Allegato III della direttiva VIA e nel corrispondente Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per individuare quali progetti debbano essere sottoposti preventivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA al fine di accertare la sussistenza di potenziali effetti negativi e significativi sull'ambiente.

L'approccio metodologico utilizzato consiste, quindi, nel considerare ulteriori criteri specifici (cumulo con altri progetti, rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate, localizzazione dei progetti in zone di particolare sensibilità ambientale in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale) ritenuti rilevanti e pertinenti per la specifica tipologia progettuale e/o per le caratteristiche del contesto localizzativo, tramite i quali operare una riduzione percentuale delle soglie fissate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Tale operazione consente di considerare la sussistenza e l'effettiva incidenza di determinate condizioni che non possono considerarsi, direttamente o

indirettamente, già ricomprese nel meccanismo utilizzato per la fissazione delle soglie stabilite nell'Allegato IV, comportando quindi l'ampliamento degli ambiti di applicazione della procedura di verifica (progetti con soglie inferiori a quelle stabilite nell'Allegato IV) che non erano stati considerati dalla vigente normativa nazionale.

Al Paragrafo 4, "Criteri specifici", vengono dettagliatamente descritte le condizioni e le modalità con cui applicare ciascuno dei criteri specifici individuati nel precedente Paragrafo 3 al fine di consentire un'applicazione non generalizzata ma in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto e dei rapporti con altri progetti (cumulo dei progetti, rischio di incidenti) e della localizzazione dei progetti in aree sensibili dal punto di vista ambientale, in relazione all'effettiva incidenza delle pressioni ambientali associabili alla specifica tipologia progettuale.

Nel Paragrafo 4 viene chiaramente esplicitato che la sussistenza delle condizioni definite per ciascun criterio specifico comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Per consentire una omogenea applicazione dei criteri localizzativi per ciascuna tipologia di area sensibile si riporta la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione (tipologie di progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.), i dati di riferimento e la relativa fonte.

Al Paragrafo 5, "Effetti dell'applicazione delle Linee Guida", si esplicita che:

- qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri definiti nel Paragrafo 4, le soglie dimensionali, ove previste nell'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., sono ridotte del 50 %, anche nel caso in cui sussistano più criteri;
- la riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione e fa salvo quanto già previsto dall'art. 6 comma 6, lettera b) del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per i nuovi progetti ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette come definite dalla Legge 394/1991 (assoggettamento diretto a procedura di VIA);
- le disposizioni contenute nelle Linee Guida dovranno essere adottate su tutto il territorio nazionale per garantire l'applicazione di criteri omogenei ed uniformi a parità di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali.

Al Paragrafo 6, "Indicazioni per l'adeguamento degli ordinamenti regionali", si individuano le modalità con cui le Regioni e le Province Autonome adeguano, ove necessario, i propri ordinamenti regionali alle Linee Guida, tenendo conto delle peculiarità ambientali e territoriali, e garantendo comunque la coerenza sia con le Linee Guida nazionali che con la Direttiva VIA.

Il Paragrafo 6 definisce quindi le attività ed i soggetti coinvolti, ciascuno per le proprie competenze:

- le Regioni e le Province autonome individuano e richiedono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, deroghe ai contenuti delle Linee Guida nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di VIA.

- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, su richiesta delle Regioni e Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, stabilisce specifiche deroghe ai contenuti delle Linee Guida, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA.